

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XV LEGISLATURA

### *Resoconto della XII Commissione permanente (Affari sociali)*

#### **XII Commissione - Resoconto di martedì 5 giugno 2007**

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 5 giugno 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Antonio Gaglione e per la solidarietà sociale Franca Donaggio.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato. C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.**  
*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, rileva che sono passati quindici anni dall'approvazione della legge quadro sul volontariato, legge 11 agosto 1991, n. 266. Sono stati anni importanti, sia sul piano della evoluzione legislativa che su quello dello sviluppo del volontariato e, nell'insieme, di tutto il Terzo settore. La legge citata ha avviato un lungo percorso legislativo, che ha visto successivamente l'approvazione della legge n. 381 1991 sulla cooperazione sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la legge n. 383 del 2000 sull'associazionismo di promozione sociale, la legge n. 152 del 2001 sui patronati, l'istituzione del Servizio civile nazionale con la legge n. 64 del 2001, l'aggiornamento della normativa sulla cooperazione internazionale e la protezione civile, la legge n. 118 del 2005 sull'impresa sociale. Queste normative hanno sostanzialmente riguardato i soggetti del Terzo settore. Ad esse si sono aggiunti interventi normativi sui settori di impegno del Terzo settore medesimo: la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, le problematiche della disabilità, dell'affidamento e dell'adozione, le politiche per la famiglia, la tutela dei beni culturali, l'ambito dei servizi sociali con la nuova legge n. 328 del 2000, nota come «riforma dell'assistenza». Per quanto concerne il sostegno finanziario di tutto il Terzo settore, sono da richiamare il decreto-legge n. 35 del 2005, con il quale si disciplina la deduzione dal reddito delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di Terzo settore, e la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 337), con cui si introduce il 5 per mille in favore delle medesime organizzazioni. In ultimo, richiama l'importante modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, che impegna Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Questo principio, che ha integrato il preesistente valore del libero pluralismo sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tante volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale relativa agli organismi del volontariato, riafferma, con sufficiente chiarezza, la necessità che tutti i livelli istituzionali non solo rispettino, ma garantiscano spazi adeguati alle forme espressive della libera vitalità sociale che operino

nell'interesse generale. Da più parti, dopo l'approvazione di queste modifiche costituzionali, si è posto il problema della competenza a legiferare da parte dello Stato in materia di volontariato. Da un'attenta lettura del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, appare chiaro che spetti in via esclusiva alla legge statale la competenza in tema di «ordinamento civile», espressione che notoriamente ricomprende anche il potere di definire la disciplina giuridica delle diverse figure soggettive operanti nei diversi settori. «Ciò significa in concreto - come ha ricordato il costituzionalista professor De Siervo - che in tema di ordinamento degli organismi di volontariato non solo resta pienamente in vigore la legge esistente, ma che ogni futura (ed opportuna) modificazione di questa spetterà solo al legislatore nazionale, mentre alle Regioni spetterà porre la disciplina sostanziale ai livelli essenziali delle prestazioni che saranno determinati dal legislatore statale». Spetta dunque al Parlamento legiferare in termini generali sulle materie riguardanti lo *status* del volontariato, anche per garantire il permanere di indicazioni quadro, valide su tutto il territorio nazionale, quali riferimento dell'attività legislativa di competenza delle Regioni. Dopo quindici anni di applicazione della legge quadro sul volontariato si pone ora, dunque, il problema di una sua revisione, di una verifica seria, non solo alla luce delle novità legislative di questi anni, ma anche dello sviluppo articolato e differenziato del rapporto tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici nelle diverse realtà territoriali del Paese. Tale revisione va realizzata attraverso il confronto di tutti gli attori coinvolti (organizzazioni di volontariato e del Terzo settore, regioni ed enti locali, istituzioni pubbliche nazionali e locali, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, naturalmente il Governo etc.), evitando di far calare dall'alto una rielaborazione legislativa complessa e delicata. La legge n. 266 del 1991 ha indubbiamente incrementato il rapporto con gli enti pubblici ed è cresciuta nel mondo del volontariato la propensione a collaborare con le istituzioni locali e ad inserirsi nell'assetto dei loro servizi. Questa tendenza, tuttavia, ha messo in evidenza la difficoltà di molti soggetti a conciliarsi con la propria funzione creativa, critica e stimolatrice. Il volontariato organizzato, in pratica, si è più spesso ritrovato nel modello di integrazione piuttosto che in quello della partecipazione, con un crescente rischio di «istituzionalizzazione» e di perdita di autonomia. Si pone ora l'esigenza di rilanciare la capacità del volontariato di sostenere una funzione partecipativa. La coscienza critica e la volontà di diffusione di alcuni fondamentali valori di riferimento richiamano un'ipotesi di cittadino che sia parte viva e attiva del tessuto sociale, che partecipi attivamente ai processi della vita pubblica, favorendo la crescita del sistema democratico. Ed è proprio in quest'ottica che è necessario potenziare anche un'altra funzione del volontariato, e cioè quella «promozionale», sia per quanto concerne la tutela dei diritti, sia per sostenere la capacità di autorganizzazione solidale delle persone. Da questo punto di vista, occorre raccogliere le preoccupazioni emergenti da più parti, sul futuro del volontariato di piccole e medie dimensioni, del volontariato locale, delle piccole comunità, dell'accoglienza: il volontariato «del servizio» e non solo «dei servizi». Queste considerazioni non possono che condurci ad una visione «dinamica» del domani del volontariato: «ri-progettare» significa pensare alla costruzione di qualcosa di ancora migliore da costruire sulle fondamenta già esistenti. Ed è proprio in questa prospettiva che si innesta la necessità di modificare e integrare la legge n. 266 del 1991, per introdurre alcune innovazioni che l'evoluzione e il maturare dei tempi, nonché l'esperienza reale, possono suggerire. Il volontariato non può rinunciare all'impegno di promuovere una nuova cultura della cittadinanza e della partecipazione, di sostenere i diritti dei gruppi sociali svantaggiati, di sperimentare nuove forme di intervento dove l'impiego di risorse economiche risulta limitato. Monsignor Nervo aveva parlato di «coscienza critica per le istituzioni» nella formulazione delle leggi, nella loro attuazione e nel funzionamento dei servizi. A questa funzione critica il volontariato non intende rinunciare, anche se talvolta riceve dalle amministrazioni pubbliche le responsabilità di gestire servizi alla persona, per mantenere quegli spazi di libertà e di autonomia necessari per esercitare il ruolo di coscienza civile e di stimolo alle istituzioni. È quanto è emerso anche dal dibattito della V Conferenza nazionale del volontariato, svoltasi a Napoli dal 13 al 15 aprile scorso, che ha manifestato non solo una forte spinta per la revisione della legge n. 266 in direzione di un forte potenziamento della funzione promozionale del volontariato, ma anche una rivendicazione esplicita della soggettività

promozionale e politica del volontariato, originale e distinta rispetto anche agli altri soggetti del cosiddetto «privato sociale». Da questo punto di vista, occorrerà procedere avendo presente l'intero quadro normativo di riferimento del Terzo settore, per introdurre le modifiche eventualmente necessarie al fine di rispondere ad una esigenza di maggior coordinamento e di armonizzazione delle normative prodotte nel corso degli anni. Le proposte di legge n. 1171 (Bertolini e altri) e n. 1386 (Lucà e altri) sono dirette ad apportare modifiche ed integrazioni alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato). In particolare, entrambi i progetti di legge, nel confermare il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, introducono disposizioni finalizzate a riconoscere, sostenere e promuovere le attività e le finalità del volontariato, nel rispetto dei principi di personalità, spontaneità e gratuità delle prestazioni e dell'assenza di fini di lucro (articolo 2 e 3 della proposta n. 1171; articoli 1 e 2 della proposta n. 1386). Tali proposte estendono la definizione di volontariato anche al coordinamento e alla federazione delle organizzazioni di volontariato, individuando altresì gli elementi essenziali che devono essere riportati nell'atto costitutivo e nello statuto (articolo 4 della proposta n. 1171 e articolo 3 della proposta n. 1386). Risultano innovate anche le disposizioni della legge quadro relative ai canali di finanziamento delle organizzazioni che operano nel settore (articolo 6 della proposta n. 1171 e articolo 4 della proposta n. 1386), nonché le norme della stessa legge che disciplinano le convenzioni stipulate con gli enti pubblici. Una rilevante novità attiene all'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale (articolo 7 della proposta n. 1171 e articolo 5 della proposta n. 1386), che si affianca ai registri regionali e provinciali già previsti dalla legislazione vigente. Entrambe le proposte prevedono, inoltre, disposizioni di ordine fiscale, finalizzate ad incentivare l'attività delle organizzazioni di volontariato (articoli 9 e 10 della proposta n. 1171; articoli 8 e 9 della proposta n. 1386) e peculiari benefici sul piano lavorativo (quali forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro) per gli aderenti alle citate organizzazioni (articolo 17 della proposta n. 1171 e articolo 10 della proposta n. 1386). Le proposte di legge dettano, poi, specifiche disposizioni sulla disciplina della comunicazione sociale radiotelevisiva (articolo 9 della proposta n. 1171 e articolo 13 della proposta n. 1386). Entrambe le proposte innovano quindi la composizione, il funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale per il volontariato (articolo 11 della proposta n. 1171 e articolo 14 della proposta n. 1386). A sostegno delle iniziative del suddetto Osservatorio, la proposta n. 1386 (articolo 15) istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, uno specifico Fondo. Un Fondo perequativo nazionale è costituito, altresì, dalla proposta n. 1171 (articolo 15), ad integrazione di fondi speciali istituiti in ambito regionale. Entrambe le proposte dettano, infine, nuove norme in ordine ai Centri di servizio del volontariato, cui spetta il compito di sostenere e promuovere l'attività delle organizzazioni di volontariato (articolo 15 della proposta n. 1171 e articolo 18 della proposta n. 1386). Più nel dettaglio, la proposta n. 1171, composta da diciassette articoli, è diretta a modificare e integrare la legge 11 agosto 1991, n. 266, al fine di adeguare la stessa legge alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 1 del provvedimento in esame sostituisce il titolo della legge n. 266 del 1991, recante attualmente «Norme in materia di organizzazioni di volontariato». L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della stessa legge, concernente le finalità e l'oggetto. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 1, in conformità ai principi di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà, riconosce il valore sociale e incentiva la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, l'autonomia e l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali (comma 1). Il comma 2 stabilisce, altresì, che è la stessa proposta in esame a disciplinare, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato. L'articolo 3 modifica l'articolo 2 della richiamata legge quadro sul volontariato: in particolare, confermando il principio della gratuità dell'attività del volontario, al quale possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, la norma in esame sottolinea che tale attività deve

essere diretta al perseguimento dei fini di solidarietà indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 266 del 1991. È introdotta, inoltre, una maggiore discrezionalità delle organizzazioni di volontariato nella definizione dei rimborsi. L'articolo 4 apporta diverse modifiche all'articolo 3 della legge quadro sul volontariato. In particolare, è inserito nell'impianto normativo il comma 1-*bis*, che estende la definizione di organizzazione di volontariato agli enti di coordinamento ed alle associazioni di organizzazioni di volontariato. La norma in esame introduce altresì il comma 1-*ter*, in cui si individuano, esplicitamente, i soggetti che non sono considerati organizzazioni di volontariato. L'articolo sostituisce altresì il comma 3 del menzionato articolo 3 della legge n. 266 del 1991, individuando gli elementi essenziali che devono essere riportati negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume. Da ultimo, l'articolo aggiunge all'articolo 3 della legge due nuovi commi: il comma 3-*bis*, che, in relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, contempla la possibilità del Ministro della solidarietà sociale di derogare, con proprio decreto, alle disposizioni riguardanti l'affidamento delle cariche; il comma 3-*ter*, in base al quale, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima, con rivalsa, solo in via sussidiaria, nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'articolo 5 modifica il comma 2 dell'articolo 4 della legge, riguardante l'assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge, concernente le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato, e stabilisce ulteriori fonti di finanziamento, rispetto a quelle già previste dalla norma vigente. L'articolo 7 inserisce l'articolo 6-*bis*, che istituisce il Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale, presso la competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'iscrizione a tale registro è riservata alle organizzazioni di volontariato che presentino determinati requisiti di diffusione territoriale. L'articolo 8 abroga il comma 2 dell'articolo 7 della legge vigente, riguardante le convenzioni che gli enti pubblici possono stipulare con le organizzazioni di volontariato. In particolare, non è più previsto che le convenzioni debbano contenere disposizioni dirette a garantire lo svolgimento con continuità delle attività oggetto della convenzione e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Non sono inoltre più contemplate forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese. L'articolo 9 modifica l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, recante le agevolazioni fiscali per gli atti posti in essere dalle associazioni di volontariato. Le principali modificazioni apportate sono le seguenti: è confermato che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; si prevede che in favore delle organizzazioni di volontariato si applichino le agevolazioni, non fiscali, di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, e 31, comma 2, della medesima legge n. 383 del 2000: si tratta dei benefici per l'accesso al credito agevolato (articolo 24) e della possibilità di ottenere dal sindaco autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande (articolo 31, comma 2). Si prevede altresì che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 150 del 2000, la Presidenza del Consiglio dei ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale messi in onda dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo quelli segnalati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. L'articolo 10 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 della legge quadro sul volontariato, recante norme per la valutazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L'articolo 11 sostituisce l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 e interviene sulla composizione e sui compiti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro della solidarietà sociale. Le nuove norme ampliano, sino a venti, il numero dei componenti dell'Osservatorio (attualmente sono dieci, oltre a due esperti e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative). Tale composizione è integrata altresì da due esperti, da un membro in rappresentanza dei centri di servizio e uno in rappresentanza dei

comitati di gestione. Si prevede, tra l'altro, che, alle sedute dell'Osservatorio, possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, altri membri senza diritto di voto. L'articolo 12 della proposta di legge in esame, che modifica l'articolo 13 della legge n. 266 del 1991, fa salva l'operatività della normativa sul volontariato non contemplata dalla citata legge quadro, abrogando tuttavia l'esplicito riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, alla protezione civile e al servizio civile sostitutivo contenuto nel testo vigente. L'articolo 13, in considerazione della riformulazione dell'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, abroga l'articolo 14 della stessa legge, concernente le autorizzazioni di spesa e la copertura finanziaria per il funzionamento del citato Osservatorio e della Conferenza nazionale del volontariato. L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge quadro che prevede la destinazione di una somma, da parte delle casse di risparmio, alla costituzione di fondi speciali presso le regioni per la realizzazione di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato. Sono sostituiti, in particolare, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 15. Il nuovo comma 2 prevede che gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15 (ossia le fondazioni di origine bancaria) debbano, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartire le risorse nel seguente modo: il 50 per cento deve essere destinato al fondo speciale di cui all'articolo 15-*bis*, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui si trova la sede legale degli enti; il 30 per cento è devoluto a uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai medesimi enti; il 20 per cento è attribuito a un fondo perequativo nazionale istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, al fine di integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità. Il nuovo comma 3 prevede, poi, che un apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, adottato dopo aver sentito l'Osservatorio per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, stabilisce, annualmente, la ripartizione del fondo perequativo tra i fondi speciali costituiti in ambito regionale. L'articolo 15 inserisce gli articoli 15-*bis* e 15-*ter*, riguardanti rispettivamente l'istituzione di comitati di gestione e dei centri di servizio per il volontariato. Ai sensi dell'articolo 15-*bis*, presso ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale nel quale sono contabilizzati gli importi assegnati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15 (casse di risparmio) nonché gli importi assegnati sulla base della ripartizione annuale del Fondo perequativo previsto dall'articolo 15. Tali somme costituiscono patrimonio separato, avente speciale destinazione; esse sono disponibili in misura non inferiore al 60 per cento per i centri di servizio di cui al nuovo articolo 15-*ter* e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettera g), del presente articolo, e per le spese di funzionamento del comitato di gestione (comma 1). Ciascun fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione (di natura privatistica), di cui sono stabilite la composizione e le funzioni. Il nuovo articolo 15-*ter* prevede, invece, che le organizzazioni di volontariato possono richiedere al comitato di gestione competente la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti (comma 1). I centri di servizio sono finalizzati a sostenere e qualificare l'attività di volontariato; conseguentemente, essi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-*bis* (comma 2). L'articolo 16 abroga le norme transitorie e finali recate dall'articolo 16 della citata legge n. 266 del 1991. L'articolo in questione, nel far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, stabilisce che le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella legge medesima entro un anno dalla sua entrata in vigore. L'articolo 17 modifica l'articolo 17 della predetta legge n. 266 del 1991, riguardante la flessibilità oraria per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato. Le nuove disposizioni prevedono, in particolare, l'estensione ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni a carattere nazionale iscritte nei registri di cui all'articolo 6-*bis* (oltre che di quelle iscritte nei registri di cui al comma 6) il diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. La norma in commento introduce altresì un nuovo comma 1-*bis*, che contempla la concessione di permessi non retribuiti per gli organi di direzione delle organizzazioni a carattere nazionale nella misura e alle condizioni fissate dai

contratti collettivi. Passando quindi a illustrare la proposta di legge n. 1386, costituita da 18 articoli, segnala che anch'essa è diretta a modificare e integrare la legge 11 agosto 1991, n. 266. L'articolo 1, in particolare, sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 1991, concernente le finalità e l'oggetto della legge. La nuova formulazione del predetto comma 1, nel confermare il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, precisa altresì che la Repubblica ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e di promozione e tutela dei diritti dei cittadini, nonché la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili. L'articolo in esame introduce, poi, il comma *2-bis*, il quale inserisce, tra le finalità della legge, anche quella di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare le organizzazioni già esistenti in conformità agli obiettivi sopra indicati. L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991, che definisce alcuni principi relativi all'attività di volontariato. Il comma 1 conferma i principi della personalità, spontaneità e gratuità delle prestazioni del volontario, nonché dell'assenza di fini di lucro anche indiretto, precisando tuttavia che tali attività devono essere volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 2 ribadisce invece che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario, e che possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, attribuendo all'organizzazione ampia discrezionalità nella definizione preventiva delle modalità e dei limiti dei citati rimborsi. Si prevede altresì che le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali. L'articolo 3 apporta una serie di modifiche all'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, che detta disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato. In particolare, viene integrato il comma 1 del suddetto articolo 3, estendendo la definizione di organizzazione di volontariato anche al coordinamento o federazione di organismi. Si inserisce altresì il comma *2-bis*, in cui sono definiti, esplicitamente, i soggetti che non rientrano nel novero delle organizzazioni di volontariato. Si stabiliscono, altresì, gli elementi che devono essere espressamente indicati nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume. L'articolo 4 reca diverse e puntuali modifiche all'articolo 5 della legge n. 266 del 1991, riguardante le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato. A seguito di tali modifiche, il nuovo testo del comma 1 del suddetto articolo 5 stabilisce nuove fonti di finanziamento, oltre a quelle già previste dalla normativa vigente. L'articolo 5 introduce, al comma 1, l'articolo *5-bis* nella legge n. 266 del 1991. Ai sensi di tale articolo aggiuntivo, è istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi le organizzazioni in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 della legge nonché di determinati requisiti di diffusione territoriale. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale determina l'automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale. L'iscrizione nel registro rappresenta condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge statale e dalle leggi regionali. L'articolo 6 modifica i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 6 della citata legge quadro sul volontariato, concernente i Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome. In particolare, si demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina concernente l'istituzione e la tenuta dei registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale e si prevede che l'iscrizione ai registri è condizione necessaria non solo per accedere ai contributi pubblici, per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, ma anche per usufruire di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente. Sono aggiunti, inoltre, ulteriori periodi al comma 6. In particolare, si prevede che il Ministro della solidarietà sociale invia annualmente alle regioni copia aggiornata del registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale. Il Ministro e le regioni compiono, quindi, controlli periodici volti a verificare che le organizzazioni di volontariato rispondano ai requisiti richiesti per permanere nei rispettivi registri. L'articolo 7 della proposta modifica l'articolo

7 della legge quadro, concernente la stipula di convenzioni tra lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e le organizzazioni di volontariato. In particolare, si prevede la possibilità che tali convenzioni siano stipulate, oltre che con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, anche con le organizzazioni iscritte nei registri di cui al nuovo articolo 5-bis. Si stabilisce, inoltre, che gli strumenti di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità (previsti nelle citate convenzioni) devono essere idonei a garantire il coinvolgimento degli utenti. L'articolo 8 introduce, nel testo della legge n. 266 del 1991, l'articolo 8-bis, in materia di tributi locali, prevedendo la possibilità per gli enti locali (esclusi quelli in condizioni di dissesto) di ridurre i tributi che rientrano nella loro competenza nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della medesima legge. L'articolo 9 estende alle organizzazioni di volontariato di cui al nuovo articolo 5-bis l'applicazione delle disposizioni fiscali già applicate nei confronti delle organizzazioni di cui all'articolo 6 della legge quadro sul volontariato. L'articolo 10 introduce nella legge quadro l'articolo 9-bis, che stabilisce, per le organizzazioni di volontariato, l'erogazione di benefici in materia di lavoro, attraverso la flessibilità dell'orario e nuove forme di organizzazione. L'articolo 9-bis attribuisce, inoltre, a un rappresentante per ciascuna delle suddette organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che ricopra cariche dirigenziali elettive a carattere nazionale, il beneficio del collocamento in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato. I periodi di aspettativa sono utili ai fini della copertura assicurativa obbligatoria, e, in particolare, ai fini del diritto e della misura della pensione, a carico delle gestioni previdenziali di appartenenza, ivi comprese quelle riservate ai lavoratori autonomi. La verifica dei requisiti per l'accesso ai benefici sopra indicati è affidata agli enti previdenziali. L'articolo 11 modifica l'articolo 10 della legge quadro, stabilendo, in particolare, che le leggi regionali disciplinano le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e realizzazione degli interventi nei settori di rispettiva competenza. L'articolo 12 modifica l'articolo 11, comma 1, della legge quadro, concernente il diritto all'informazione e accesso ai documenti amministrativi, precisando che le disposizioni in questione trovano applicazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale di cui all'articolo 5-bis nonché nei confronti di quelle a carattere non nazionale di cui all'articolo 6 della legge sul volontariato. L'articolo 13 introduce nella legge quadro l'articolo 11-bis, concernente i messaggi di utilità sociale. La nuova disposizione consente alle organizzazioni di volontariato l'accesso, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, alla comunicazione sociale radiotelevisiva, su segnalazione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato. L'articolo 14 sostituisce l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, riguardante l'Osservatorio nazionale per il volontariato, apportando integrazioni e modifiche alla composizione, al funzionamento e all'attività di tale organismo. In particolare, si prevede (comma 1) che l'Osservatorio è istituito con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, e svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'articolo 15 introduce nella legge-quadro l'articolo 12-bis, al fine di istituire, presso il Ministero della solidarietà sociale, un Fondo nazionale per il volontariato, a sostegno dei progetti sperimentali finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e delle iniziative di formazione, di aggiornamento e di informatizzazione in materia di volontariato. La dotazione del fondo è pari a 10 milioni di euro. L'articolo 18 introduce l'articolo 15-bis nell'ambito della legge quadro. Il nuovo articolo definisce in modo puntuale le funzioni e le competenze dei Centri di servizio per il volontariato, individuati all'articolo 15 della citata legge. Tali Centri, istituiti presso le regioni, hanno la funzione di sostenere l'attività delle organizzazioni di volontariato, mediante l'erogazione di servizi nelle materie della formazione, dell'informazione e documentazione, della collaborazione alla promozione e consolidamento delle iniziative di volontariato, della consulenza tecnica, fiscale e amministrativa, del sostegno alla progettazione e alla realizzazione di specifiche attività delle organizzazioni di volontariato. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale, è altresì istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il fondo di perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi speciali costituiti presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato,

ai sensi del comma 1 dell'articolo 15. Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta in ordine al seguito dell'esame alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Franca DONAGGIO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Mariella BOCCIARDO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che numerose proposte di legge vertono su materia analoga a quella delle proposte in esame e presentano, a suo avviso, aspetti di interesse ai fini di una revisione della disciplina sul volontariato.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, precisa che le altre proposte di legge cui fa riferimento la collega Bocciardo, pur presentando certamente profili di interesse con riguardo alla disciplina del volontariato, sono state assegnate ad altre Commissioni. Ciò non impedisce, naturalmente, che talune delle disposizioni in esse contenute siano recepite all'interno del testo che la Commissione elaborerà, anche sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito e delle audizioni che sicuramente si renderà opportuno svolgere.

Domenico DI VIRGILIO (FI), riservandosi di intervenire più ampiamente nel prosieguo dell'esame, sottolinea la rilevanza delle proposte di legge in titolo e la necessità di un esame serio e approfondito, anche con riferimento ai contenuti delle proposte assegnate ad altre Commissioni, che tuttavia presentino profili di interesse ai fini di una nuova disciplina del volontariato.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*Omissis*

**La seduta termina alle 14.45.**



## XII Commissione - Resoconto di giovedì 7 giugno 2007

### INTERROGAZIONI

*Giovedì 7 giugno 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

*Omissis*

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 giugno 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato.**

**C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 5 giugno 2007.

Domenico DI VIRGILIO (FI) sottolinea la complessità e la rilevanza del provvedimento in esame ed evidenzia il problema già sollevato nella seduta del 5 giugno scorso dalla collega Bocciardo, in ordine alle altre proposte di legge presentate alla Camera e vertenti su materia analoga.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, ricorda di aver già chiarito nella citata seduta del 5 giugno che tali proposte di legge non possono essere formalmente abbinate, in quanto assegnate ad altre Commissioni. Ciò non impedisce, tuttavia, che i contenuti delle stesse possano essere presi in considerazione nel corso dell'esame del provvedimento in titolo.

Domenico DI VIRGILIO (FI) invita dunque il presidente e relatore a tener conto dei contenuti di tutte le proposte di legge vertenti su materia analoga, ancorché assegnate ad altre Commissioni.

Mariella BOCCIARDO (FI) fa presente che alcune proposte di legge, vertenti su materia analoga, non risultano ancora assegnate ad alcuna Commissione.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, assicura che, se tali proposte di legge saranno assegnate alla Commissione, si procederà al loro abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento e che, comunque, del loro contenuto si terrà conto nel prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

## XII Commissione - Resoconto di mercoledì 13 giugno 2007

*Omissis*

**La seduta comincia alle 14.05.**

*Omissis*

**Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato.**

**C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2007.

Massimiliano SMERIGLIO (RC-SE) osserva in primo luogo che l'avvio dell'esame in sede referente delle proposte di legge all'ordine del giorno pone innanzitutto una questione preliminare relativa alla definizione di «volontariato». È infatti a suo avviso fondamentale evitare possibili confusioni sul ruolo dello stesso, onde evitare il ripetersi di alcune esperienze non condivisibili in cui l'attività di volontariato è stata appannaggio dei comuni, determinando così una commistione non sana tra volontariato, cooperazione sociale e pubblica amministrazione. Pertanto, pur essendo disponibile ad introdurre nella normativa sul volontariato elementi di maggiore flessibilità, ritiene che non si possa prescindere da una definizione precisa di volontariato. In secondo luogo, giudica positivamente la previsione di istituire un registro nazionale, sebbene non si possano trascurare le esperienze locali e territoriali. Dopo aver evidenziato la necessità che siano utilizzati al meglio gli atti della Conferenza di Napoli sul volontariato organizzata dal Ministro Ferrero, si sofferma sugli articoli 10 e 11 della proposta di legge C. 1386 che introducono importanti novità per i lavoratori e sulle quali pertanto è opportuna una attenta riflessione.

Mimmo LUCÀ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## XII Commissione - Resoconto di martedì 19 giugno 2007

### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 giugno 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Franca Donaggio.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato.**

**C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2007.

Mariella BOCCIARDO (FI) ritiene che l'obiettivo di entrambe le proposte di legge in esame sia chiaro: si tratta di procedere alla riforma, dopo sedici anni, della legge n. 266 del 1991, che è stata il caposaldo e il punto di riferimento di ogni successivo intervento legislativo. Il lavoro che attende la Commissione non è semplice. La materia è complessa e in un certo senso anche molto delicata, perché l'intervento legislativo va a incidere su un'attività, quella del volontariato, che per quanto possa essere organizzata e regolamentata, è riconducibile sempre e comunque alla vocazione della singola persona alla solidarietà. Poiché si sta discutendo di una riforma dell'intero settore, sono necessari chiarezza e metodo. Ritiene che si debba procedere pianificando fasi di confronto ben precise. Anzitutto, data la rilevanza della materia, chiede che la Commissione proceda subito a una serie completa di audizioni. Si potrebbe addirittura immaginare l'avvio di una indagine conoscitiva sullo stato attuale del volontariato. Così come è stato con la famiglia, la Commissione si farebbe carico di approvare un documento conclusivo, che sarebbe un'importante linea-guida dell'attività nel corso della legislatura. Ribadisce quindi che è necessario l'abbinamento di tutte le proposte di legge sul tema del volontariato: poiché molte di queste proposte sono state assegnate ad altre Commissioni, invita la presidenza ad attivarsi nei confronti del Presidente della Camera affinché tale assegnazione sia rivista. Poiché la Commissione è chiamata ad esaminare proposte che in molte parti hanno una comunanza di intenti, è necessario predisporre un testo unificato largamente condiviso. Pertanto, auspica la costituzione, dopo le audizioni o l'indagine conoscitiva, di un comitato ristretto per tentare una sintesi delle varie proposte di legge. Solo a questo punto sarà utile procedere ad un esame complessivo del testo, propedeutico alla fase di esame degli emendamenti. Ricorda, infine, che il più recente momento di confronto sui temi del volontariato risale all'aprile scorso, quando si è svolta a Napoli la Conferenza nazionale del volontariato. Dalla Conferenza, come ha ricordato il presidente, sono emerse alcune raccomandazioni. In primo luogo, si sente l'esigenza di recuperare per il volontariato il ruolo di movimento autonomo dalle istituzioni e dai partiti, un soggetto attivo che promuove e tutela i diritti dei cittadini. C'è su questo punto una specie di contraddizione da risolvere. Da una parte si vuole ridare al volontariato quella caratteristica di intervento sociale basato su libertà e autonomia; dall'altra si lamenta la distanza che si sarebbe prodotta negli ultimi anni tra volontariato e istituzioni. A suo avviso, il problema vero è che il volontariato troppo spesso è braccio operativo delle istituzioni, opera su commissione o su incarico, viene in un certo senso ingabbiato. Su questo punto, le due proposte di legge non sembrano particolarmente incisive. Va poi affrontato il nodo delle competenze legislative: è vero che l'ordinamento civile, per se stesso, è materia di competenza dello Stato, come più volte ha sottolineato anche la Corte costituzionale; ma è altrettanto vero che il volontariato, esprimendosi efficacemente sulla base di bisogni ben localizzati, non può prescindere da un intervento legislativo

regionale. La riforma della legge n. 266 del 1991 dovrebbe dunque tenere in forte considerazione la spinta propulsiva del volontariato a livello locale, evitando la tentazione di centralizzare politiche di intervento, organizzazione, riconoscimenti. Il volontariato deve quindi sviluppare fonti di sostegno finanziario anche e soprattutto esterne al sistema delle istituzioni. Il contributo delle fondazioni, a tal fine, potrebbe essere decisivo. Ritiene che su questo punto si dovrebbero introdurre norme che facilitino al massimo il rapporto di collaborazione tra fondazioni e associazioni di volontariato. Meno di una settimana fa, infatti, l'Agenzia delle entrate ha reso noti i dati relativi al 5 per mille: una misura che prevedeva la possibilità, per i contribuenti, di destinare liberamente una parte delle loro tasse ad una attività di ricerca scientifica e sanitaria, enti di volontariato, istituzioni universitarie, attività sociali del comune di residenza. Ebbene, sei italiani su dieci hanno deciso di usufruire di questa possibilità premiando soprattutto il volontariato (36 per cento). Ma il dato forse più significativo è che, degli oltre 9 milioni di cittadini che hanno scelto il volontariato, la stragrande maggioranza ha optato per associazioni territoriali, premiando coloro che, quotidianamente, lavorano al fianco delle persone e non solo le grandi realtà a tutti note. Numeri che hanno superato di gran lunga le aspettative e che dovrebbero far riflettere: sono infatti la dimostrazione che la libertà di scelta evita sprechi e inefficienze. Ritiene pertanto sia necessaria l'abolizione del tetto, fissato dalla finanziaria per il 2007, che limita le risorse da assegnare. Nonostante i dati dell'Agenzia delle entrate, infatti, i beneficiari non sanno ancora se e quando riceveranno i soldi che spettano loro. Conclude sottolineando come, anche dal suo intervento, siano emersi numerosi punti da approfondire, e si riserva di intervenire più diffusamente a seguito dell'elaborazione di un testo unificato.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) sottolinea innanzitutto la rilevanza della problematica affrontata dalle proposte di legge in esame e la necessità che essa sia oggetto di adeguati approfondimenti. Un primo aspetto da rilevare concerne la definizione dell'attività di volontariato: la definizione implicita nelle proposte di esame non sembra escludere logiche di profitto, mentre la gratuità è e deve rimanere elemento costitutivo del volontariato.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, precisa che già la legge n. 266 del 1991 contiene un chiaro riferimento all'assenza delle finalità di lucro, mentre le proposte in esame si fanno carico di chiarire l'aspetto della gratuità delle prestazioni dei soggetti impegnati nel volontariato.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) ringrazia il presidente per la precisazione, ma sottolinea la necessità di distinguere chiaramente il profilo della gratuità dall'assenza dello scopo di lucro: è infatti necessario evitare che le proposte in esame ingenerino confusione tra l'attività di volontariato e l'attività svolta dalle associazioni di promozione sociale, regolata dalla legge n. 383 del 2000. Giudica altresì preoccupanti alcune dichiarazioni del Ministro Ferrero, rilasciate nell'ambito della Conferenza nazionale del volontariato svoltasi a Napoli. In proposito, rileva una palese contraddizione tra l'esaltazione del ruolo del volontariato e la concezione secondo cui dovrebbero essere le istituzioni pubbliche a farsi carico, direttamente, di tutte le prestazioni di assistenza e di servizi, riconducibili al sistema di *welfare*. Dopo aver sottolineato il valore anche pedagogico di proposte di legge come quelle in esame, richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare la piena autonomia delle organizzazioni di volontariato nei confronti delle pubbliche istituzioni e, in particolare, degli enti locali. Ritiene altresì necessario che, nel provvedimento in esame, sia rafforzato il richiamo al principio di sussidiarietà, ben chiaro nella legge n. 328 del 2000, ma osserva che le dichiarazioni del Ministro Ferrero testé ricordate appaiono ispirate ad una logica opposta a tale principio. Ritiene altresì che debba essere previsto l'abbattimento dell'IVA sull'attività di volontariato, essendo palesemente ingiusta la scelta di sottoporre a tassazione attività di natura volontaria e gratuita. Evidenzia quindi la necessità di assicurare che le risorse provenienti dal 5 per mille dell'imposta sui redditi divengano una fonte di finanziamento effettiva e certa delle

organizzazioni di volontariato. Auspica infine che si giunga all'elaborazione di un testo unificato da parte di un comitato ristretto e che si proceda a un'ampia serie di audizioni informali in materia.

Katia ZANOTTI (SDpSE) sottolinea la grande rilevanza delle proposte di legge in esame, che, a suo giudizio, giungono dopo una lunga fase di disattenzione verso il settore del volontariato. Rileva quindi che, negli anni intercorsi dall'approvazione della legge n. 266 del 1991, il rapporto tra volontariato e istituzioni pubbliche (in particolare, enti locali) si è sensibilmente modificato. Infatti, attraverso il sempre più frequente ricorso a rapporti di convenzione tra gli enti titolari di determinati servizi e le organizzazioni di volontariato, queste ultime hanno finito per svolgere un ruolo di supplenza. Al riguardo, osserva, rivolta al deputato Capitanio Santolini, che la centralità del pubblico deve invece essere garantita e confermata. Ritene altresì che il tema della gratuità sia affrontato in modo corretto, specie nella proposta di legge n. 1386: tale aspetto è peraltro fondamentale al fine di evitare ogni possibile confusione tra il ruolo del volontariato e l'attività svolta dalle cooperative sociali e dalle associazioni di promozione sociale. Evidenzia quindi, con riferimento ai rapporti convenzionali testé ricordati, i problemi connessi al meccanismo del massimo ribasso nella scelta del contraente. Fa inoltre presente che singoli aspetti delle proposte in esame dovranno essere approfonditi: ad esempio, esprime alcune perplessità in ordine all'estensione della definizione di organizzazione di volontariato alle associazioni o federazioni tra le stesse. Ritene infine necessario che la Commissione proceda a un ampio ciclo di audizioni informali sull'argomento.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) chiarisce, rivolta alla collega Zanotti, che, a suo avviso, il richiamo alla gratuità delle prestazioni dei volontari non è sufficiente a cogliere la specificità dell'attività di volontariato. Ritene altresì che debba essere approfondita la problematica relativa al rapporto tra i centri servizi e i comitati di gestione, esprimendo perplessità sull'attuale attribuzione ai centri servizi della responsabilità per la gestione delle risorse.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), dopo aver sottolineato la complessità e delicatezza del provvedimento in esame, ricorda che anche la recente Conferenza nazionale sul volontariato, svoltasi a Napoli, ha evidenziato la necessità di rimettere mano a una legge, come la legge n. 266 del 1991, che ha segnato un passaggio fondamentale nella riforma dell'intero sistema di assistenza. In proposito, ritiene che il Ministro Ferrero, nell'ambito della citata Conferenza, non abbia inteso in alcun modo sminuire il ruolo del volontariato. Tuttavia, è innegabile che la funzione sociale del volontariato sia stata talvolta piegata a un ruolo di supplenza nei confronti degli enti preposti all'erogazione di servizi pubblici. Sottolinea altresì la centralità del riferimento alla gratuità come tratto distintivo dell'attività di volontariato rispetto ad altre esperienze, contigue ma distinte, quali ad esempio le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale. Evidenzia quindi che il mantenimento di un ricco tessuto associativo è fondamentale al fine di garantire il carattere aperto, solidale e inclusivo della nostra società. Ricorda inoltre che il fenomeno del volontariato, come emerso nella citata Conferenza più volte ricordata, si presenta oggi in crescita, soprattutto nelle regioni in cui si è affermato più di recente, ma ad un ritmo meno sostenuto rispetto al passato. Dopo una fase iniziale, che ha visto le organizzazioni di volontariato concentrarsi soprattutto nei settori sociale e sanitario, si assiste oggi all'estensione del fenomeno ad ambiti ulteriori. Pure degna di nota è la diminuzione del numero medio di volontari per organizzazione, segno probabilmente di una difficoltà del settore. Evidenzia infine la necessità di ascoltare le stesse organizzazioni di volontariato e di svolgere, a tal fine, un ciclo di audizioni informali.

Elisabetta RAMPI (Ulivo), dopo aver sottolineato la rilevanza del volontariato nel nostro Paese, sostiene la necessità di procedere ad una revisione della legislazione vigente, coinvolgendo sin dal principio i soggetti interessati attraverso un ampio ciclo di audizioni. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di potenziare la funzione del volontariato e la sua autonomia, attraverso un

aggiornamento della normativa. L'esigenza di rafforzare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato è resa più forte, come già evidenziato da alcuni colleghi, dal mutato rapporto tra le stesse organizzazioni e le istituzioni pubbliche, anche locali.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## XII Commissione - Resoconto di giovedì 12 luglio 2007

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 luglio 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.*

**Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato. C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.**

*(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2007.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC) ricorda che, negli ultimi anni, la diffusione del volontariato ha profondamente modificato gli stili di vita di milioni di italiani, ma che anche il volontariato si è profondamente evoluto, passando da fenomeno circoscritto all'impegno disinteressato e gratuito di singoli a fenomeno di grande rilevanza sociale ed economica, che ha per protagonisti rilevanti soggetti organizzati. Si è altresì trasformato il rapporto tra organizzazioni di volontariato e pubbliche amministrazioni, con il connesso rischio, ben evidenziato dal relatore, di istituzionalizzazione e perdita di autonomia. Ritiene pertanto che sia necessario rilanciare la specificità del volontariato rispetto alle altre realtà del cosiddetto terzo settore, quali la cooperazione e il privato sociale, nelle quali non mancano rischi di degenerazioni. Poiché anche il relatore ha segnalato l'opportunità di armonizzare la disciplina in materia di volontariato con quella applicabile agli altri soggetti del terzo settore, ritiene che sarebbe necessario svolgere un'indagine conoscitiva sul terzo settore medesimo.

Mimmo LUCÀ, *presidente* e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di svolgere un ciclo di audizioni informali sull'argomento e di elaborare un testo unificato. Tale testo potrà altresì recepire disposizioni contenute in altre proposte di legge incidenti sulla materia del volontariato, che risultano assegnate ad altra Commissione, in quanto hanno contenuto prevalentemente finanziario.

La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Mimmo LUCÀ, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**